



La responsabilità nell'accompagnamento in montagna

Cenni per un aggiornamento

a cura di Giuseppe Lavedini

Paluzza, 13 ottobre 2013





Bibliografia

- AA.VV., "Atti del convegno: le responsabilità civili e penali del capogita", CAI, Milano, 2005, su www.mountaindream.it
- AA.VV., "Atti del convegno: la figura del capogita nelle gite sociali del CAI", CAI, Genova, 2012 su www.cailiguria.it
- ALFONSI, "La responsabilità giuridica dell'accompagnatore del CAI", CAI-LPV, 1999
- ALPA, "La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva", in Riv. Dir. Sport., 1984, 471.
- AZZAROLI, *Appunti sulla responsabilità dell'accompagnatore*, CAI - Quaderni di Alpinismo Giovanile, 2002.
- BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999.
- BENEDETTI, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, in Breccia – Pizzorusso, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di Romboli, Pisa, 2007.
- BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002.
- BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, vol. XX, *La responsabilità nello sport*, Milano, 2002.
- BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002.
- BUSNELLI, PONZANELLI, "Rischio sportivo e responsabilità civile", in Resp. civ. prev., 1984, 283.
- CALCATERRA, "La responsabilità per le lesioni all'integrità fisica conseguenti ad una pratica sportiva", in Responsabilità civile, 2005, 346.
- CAMPIONE, "Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità", in Responsabilità Civile, 2006, 979.
- CARABBA, "Illecito sportivo e illecito penale", in Riv. Dir. Sport., 1981, 195.
- CARDINI, "La responsabilità civile in ambito sportivo", tesi di laurea Università di Pisa, 2008
- CARRERI, "Responsabilità civile e penale dell'istruttore nelle scuole del C.A.I. (Club alpino italiano)", in *Giur. mer.*, 1999, 154 segg
- COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004.
- CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Torino, 2004.
- FACCI, "La responsabilità civile nello sport", in Responsabilità civile, 2005, n.47, 646.
- FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.
- FRAU, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 308.
- FRAU, "La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza – Profili generali", in Responsabilità Civile, 2006, 1206.
- GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2003.
- GORRETTA, "Occhi aperti. La responsabilità civile e penale per gli istruttori", Milano, 2001, su www.cnsasa.it
- IZZO, MERONE, TORTORA, *Il diritto dello sport*, Torino, 2007.
- IZZO (a cura di), "La montagna", collana "La responsabilità civile e penale negli sport del turismo", vol. 1, Giappichelli, Torino, 2013
- LENTI, "La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo", su www.bormioforumneve.eu
- PATTI, "Insegnamento dello sport e responsabilità civile", in Resp. civ. prev., 1992, 510.
- PELLIZZON, "Accompagnamento di Alpinismo Giovanile – Atti del convegno VFG", CAI, 2002
- PEZZELLA, "Colpa sportiva e responsabilità dell'atleta" in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 44, 59.
- ROMAGNOLO, "Montagna e responsabilità" in Rivista della Montagna n. 256, aprile 2002.
- ROSSI, "In tema di responsabilità civile e penale nascente dall'attività alpinistica", in *Arch. resp. civ.*, 1963, 89 segg.
- SANINO, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002.
- SCIALOJA, "Responsabilità sportiva", in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., XVII, 1998, 411.
- STIPO, "La responsabilità civile nell'esercizio dello sport", in Riv. Dir. Sport., 1961, 15.
- TASSONE, "Sport estremi e responsabilità civile", in Danno e Resp., 2002, 1179.
- TORTI, "La responsabilità nell'accompagnamento in montagna", CAI 1994.
- VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005.



Serate sulla Responsabilità nell'accompagnamento in montagna

- *Asiago, 24 ottobre 2009*
- *Conegliano, 30 aprile 2011*
- *Mestre, 24 maggio 2011*
- *Montecchio Maggiore, 7 giugno 2011*
- *Sasso Marconi , 18 giugno 2011*
- *Bassano del Grappa, 27 settembre 2011*
- *Valbruna, 29 ottobre 2011*
- *Padova, 3 marzo 2012*
- *Sella Nevea, 24 marzo 2012*
- *Sasso Marconi, 2 giugno 2012*
- *Schio, 8 giugno 2012*
- *Cittadella, 7 febbraio 2013*
- *Mestre, 12 aprile 2013*



PORTO QUALCUNO
IN MONTAGNA:



E SE SUCCEDE QUALCOSA ?????



■ Premessa

Non c'è una normativa specifica sulla responsabilità nell'accompagnamento, si applica il codice civile e il codice penale

Scarsissima giurisprudenza, spesso datata



■ Argomenti

Perchè nasce una responsabilità

Da cosa nasce la responsabilità

Cos'è la responsabilità

Tipi di responsabilità

Chi è responsabile

Casi concreti

Casi particolari (i corsi e i minori)

Come attenuare la responsabilità

Le assicurazioni che ci proteggono



Accompagnare

L'accompagnamento in montagna

- Attività con la quale un soggetto (**accompagnatore**)
- per professione, spirito associazionistico, amicizia, cortesia
- **si unisce** ad una o più persone (**accompagnati**)
- **accettando**, in modo espresso o tacito, **di offrire loro collaborazione e protezione**
- in misura corrispondente alle sue capacità e conoscenze, certificate o di livello medio,
- al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell'escursionismo o dell'alpinismo, a piedi o sugli sci



Accompagnare

- l'accompagnatore ha un **potere direttivo** cui corrisponde la **subordinazione** dell'accompagnato
- l'accompagnamento **limita l'assunzione del rischio da parte degli accompagnati**, in misura rapportata al livello di **affidamento** che si determina in base: a) al grado di qualificazione dell'accompagnatore; b) alle capacità dell'accompagnato
- l'accompagnamento determina una proporzionale **responsabilità dell'accompagnatore**, ove ne sussistano le condizioni



L'accompagnamento e la legge

■ **Distinzione**

ACCOMPAGNATORI PROFESSIONALI

ACCOMPAGNATORI VOLONTARI



Accompagnamento professionale

- Guida Alpina
- Accompagnatore di media montagna
- Guida vulcanologica
- Guida speleologica

L'attività professionale è svolta abitualmente e con relativa continuità al fine di realizzare un **guadagno** o un lucro.

rapporto professionale
=
responsabilità contrattuale



Accompagnamento **NON** professionale

■ A) **qualificati**

- 1) istruttori titolati CAI
- 2) accompagnatori titolati CAI
anche i sezionali!

■ B) **non qualificati**

- 1) accompagnatore di ambito associazionistico
(es. capogita non titolato)
- 2) accompagnatore occasionale per amicizia o
per cortesia

Volontario e gratuito = non professionale
= responsabilità extra-contrattuale



A) Accompagnatori **qualificati**

- **Qualificati** = frequenza di un apposito corso teorico-pratico ed il suo positivo superamento
- con la qualifica viene accertata l'idoneità ad attività di accompagnamento e didattica, **nei limiti della disciplina prescelta** (alpinismo, escursionismo, scialpinismo, ecc)
- delega dello Stato al CAI per la regolamentazione delle proprie figure di istruttori-accompagnatori



Accompagnatori *qualificati*

- Quando vi è accompagnamento in montagna, cioè quando vi è un rapporto di affidamento,

qualifica = presunzione di competenze

si presume il possesso di capacità e conoscenze tecniche, oltre che un adeguato bagaglio di esperienza, pari a quelli inerenti al tipo di qualifica



Accompagnatori *qualificati*

- Esempio: art. 4 del regolamento AE CAI prevede, tra i requisiti necessari per ottenere la qualifica,
la “**capacità di condurre un gruppo**”
e la “**capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso**”
= chi prenderà parte ad una escursione diretta da un AE potrà fare legittimo affidamento sul fatto che l'accompagnatore sappia come condurre la comitiva e, in caso di necessità, sappia come intervenire.



B) Accompagnatori **NON qualificati**

Il capogita

- E' la tipica figura non qualificata.
- Soggetto incaricato di organizzare, coordinare, dirigere e controllare lo svolgimento dell'uscita associativa.
- Quello del capogita è un INCARICO, non una qualifica (anche se può essere svolto da qualificati)
- La valutazione di effettive capacità ed esperienza non è il frutto della frequenza di corsi specifici, bensì di un giudizio interno all'associazione che individua soggetti idonei.



Accompagnatori *NON qualificati*

- Non si possono attribuire ai capogita delle potenzialità e capacità uniformi e gli accompagnati non potranno, in concreto, contare su di una presunzione di affidabilità analoga a quella vista nel caso degli accompagnatori qualificati.
- Qualunque sia la denominazione (capogita, responsabile, direttore, organizzatore, referente...).



Il concetto di affidamento

- Il concetto giuridico di affidamento coincide con il significato corrente del termine:
fare affidamento = **far conto sull'attenzione, sulla capacità, sulla garanzia fornita da altri, rimettersi all'altrui protezione.**



Il concetto di affidamento

- **L'accompagnatore in linea di principio non ha alcun obbligo giuridico di assumere l'incarico.**
- Ma se presta il proprio consenso automaticamente si impegna a fornire la propria diligente assistenza sia in fase di organizzazione che di svolgimento.



Il concetto di affidamento

- L'affidamento comporta una **riduzione del rischio accettato dall'accompagnato** che fa affidamento sulla competenza dell'accompagnatore.
- **La riduzione del rischio accettato dall'accompagnato sarà proporzionale al grado di affidamento** (altrimenti definibile affidabilità) che può essere riposto nel tipo di accompagnatore prescelto.



Il concetto di affidamento

- Il livello di assistenza o di protezione che ci si può attendere da un accompagnatore è **quello medio riferibile alla qualifica** (se attestata) o all'escursionista o all'alpinista di media levatura.



Valore dei titoli ed esperienza

- Di norma non si avrà il fenomeno dell'accompagnamento nel caso di **soggetti di pari capacità ed esperienza** che decidono di compiere un'uscita insieme.
- Vi sarà solo il normale dovere di solidarietà e di soccorso ma non un affidamento.



Valore dei titoli ed esperienza

- **Giudice Udienza Preliminare**
Tribunale di Sondrio, 10 marzo 2005
- Nella pronuncia del GUP, dopo aver riconosciuto la responsabilità per disastro e omicidio colposi in capo ad uno scialpinista che aveva provocato una valanga, si è affrontato il problema della sussistenza di una concorrente responsabilità omissiva di un altro componente del gruppo di scialpinisti, che aveva rivestito di fatto il ruolo di “guida”.
- Quest’ultimo, essendo il più anziano ed avendo una buona conoscenza della pratica dello scialpinismo, si era assunto un obbligo di protezione e controllo nei confronti degli altri e, di conseguenza, era stato imputato per il mancato impedimento degli eventi verificatisi.



Valore dei titoli ed esperienza

- Il Giudice ha **escluso** che a carico dello scialpinista-guida fosse configurabile un obbligo di protezione e di controllo nei confronti di colui che imprudentemente aveva provocato la slavina, poiché quest'ultimo era un abile e valido sciatore. Si trattava cioè di un soggetto pienamente capace di svolgere l'escursione e di proteggere se stesso orientando consapevolmente il proprio comportamento; nessuna tutela era dunque esigibile nei suoi confronti e nessun potere impeditivo poteva essere imposto al capo gruppo per la situazione di pericolo che si era venuta a creare.
- In motivazione viene chiarito che per l'assunzione di una posizione di garanzia **non basta essere il più esperto**, ma è necessario che il soggetto abbia ottenuto, seppur tacitamente, l'incarico di guidare i componenti del gruppo, i quali, trovandosi in una situazione di inesperienza e incapacità rispetto all'attività intrapresa, abbiano deciso di svolgerla proprio in considerazione della presenza di una persona capace al loro fianco (investita di poteri di guida, cura e direzione).



Il concetto di affidamento: esempi

In sintesi:

- al crescere del livello di affidabilità dell'accompagnatore, diminuisce il livello di rischio accettato dall'accompagnato ed aumenta quello del dovere di protezione;
- al diminuire del livello di affidabilità dell'accompagnatore aumenta il livello di rischio accettato dall'accompagnato e decresce quello del dovere di protezione.
- Perché sorga un'ipotesi di affidamento, però, è necessario che **l'accompagnato non disponga di capacità ed esperienza sufficienti** a consentirgli di compiere in autonomia l'uscita.
- Qualora ne disponga, infatti, la presenza di organizzatori o di esperti sarebbe da considerarsi **ininfluente** e non potrebbe, da sola, determinare l'insorgere di una forma di affidamento e di accompagnamento in senso tecnico - giuridico.



Potere direttivo e subordinazione

- **L'accompagnatore** ha il potere di ***direzione*** ossia il potere di effettuare le scelte necessarie durante l'escursione, secondo i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia.
- **L'accompagnato** si trova in ***subordinazione*** e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida; altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando l'accompagnatore esente da responsabilità.



Potere direttivo e subordinazione

Potere direttivo e Subordinazione

- sono gli elementi **essenziali** del rapporto di affidamento.
- Se manca uno dei due non nasce l'affidamento e non nasce responsabilità



Il consenso dell'accompagnatore

- Occorre sempre il consenso dell'accompagnatore (**espreso o tacito**) affinché si costituisca il rapporto di accompagnamento e la responsabilità.
- Non ci sono norme che impongano di svolgere l'attività di accompagnamento a favore di chiunque lo richieda, come pure per escursionisti o alpinisti incontrati casualmente. Ci si può rifiutare (salvo l'obbligo di soccorso).



La condotta dell'accompagnato

- L'accompagnato si trova in rapporto di subordinazione e deve tenere, in relazione alle sue capacità, un comportamento allineato a quello dell'escursionista o alpinista di media **diligenza** (deve rispettare le indicazioni date dall'accompagnatore).

Tribunale Bolzano 24.1.77, in Resp. Civ e Prev., '78, che ha affermato *“l'obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza, che varia in proporzione alla sua esperienza (...) il cliente non può smantellare una sicurezza mettendo a repentaglio la vita della guida”*



La condotta dell'accompagnato

Attenzione: **se non c'è subordinazione non c'è affidamento!**

- *Cass. Pen. 27.11.1957: “nel caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio e la scelta dei modi e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesista fra i compartecipi un vincolo di sicura subordinazione”*

tanto è vero che

- *Corte d'Appello Torino 5.1.1983: “nessun rapporto giuridicamente rilevante si istaura tra due coetanei di pari bravura che si alternano a fare il primo di cordata”.*



La condotta dell'accompagnato

- A carico dell'accompagnato sussiste anche *un preciso dovere di informazione* quanto alle proprie:
 - capacità (allenamento)
 - esperienza
 - conoscenze tecniche
 - stato di salute.



La condotta dell'accompagnatore

- Anche l'accompagnatore ha *un preciso dovere di informazione* sulle caratteristiche e difficoltà del percorso.
- Concetto di “**auto-responsabilizzazione del partecipante**”: l'attività che si svolge in montagna non è paragonabile ad altre attività sportive, poiché le condizioni ambientali la influenzano pesantemente. **In montagna non esiste il “rischio zero”**, la pericolosità è insita nell'esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile. Colui che decide di intraprendere una gita o un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio e ciò diverrà dirimente al momento dell'accertamento della responsabilità.

La responsabilità





Il concetto di responsabilità

Responsabilità in senso giuridico

=

obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dalla legge quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).

- Il soggetto che tiene un comportamento antigiuridico subisce una sanzione
- Anche chi accompagna altri in montagna, nel caso in cui si comporti in modo “contrario al diritto” viene assoggettato alle conseguenze previste dall'ordinamento.



Il concetto di responsabilità

- Responsabilità penale
- Responsabilità civile
- Responsabilità amministrativa
- Responsabilità disciplinare

Possono coesistere: esempio

- un accompagnatore del CAI conduce un gruppo su di un sentiero classificato EE; giunto alla base del tratto più impegnativo trova un cartello con un'ordinanza del Sindaco che inibisce la prosecuzione per motivi di sicurezza (omessa manutenzione) sotto pena di una sanzione di € 200,00 a carico dei contravventori; ciò nonostante l'accompagnatore fa proseguire il gruppo e, durante la salita, a causa dell'omessa tenuta di un appiglio fisso (spezzone di corda), un escursionista scivola e si produce delle lesioni che gli determinano, oltre ad alcuni mesi di inamobilità lavorativa, anche postumi di invalidità permanente.



Il concetto di responsabilità

L'incauto accompagnatore potrà essere chiamato a rispondere:

- per violazione dell'art. 590 c.p., in base alla norma penale, delle lesioni patite dall'accompagnato, subendo la relativa condanna con applicazione di pena (**responsabilità penale**);
- in base all'art. 2043 c.c. per i danni provocati nella duplice componente di danno emergente (per invalidità permanente) e di lucro cessante (mancato guadagno per il periodo di malattia) che dovrà quindi risarcire (**responsabilità civile**);
- in base all'ordinanza sindacale (atto amministrativo) violata subirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, nell'esempio, in € 200,00 (**responsabilità amministrativa**);
- per avere violato la disposizione regolamentare (art. 45 regolamento AE) che vieta di compiere azioni contrarie all'etica del CAI potrà subire un procedimento disciplinare ed essere dichiarato decaduto dalla qualifica (**responsabilità disciplinare**).



Il concetto di responsabilità

Responsabilità civile

- Fa nascere l'obbligo di risarcire il danno
- Non è personale, ma ne rispondono il diretto interessato e anche eventuali altri soggetti (es. l'associazione tramite il suo legale rappresentante e la compagnia assicuratrice)



Il concetto di responsabilità

Responsabilità civile:

- **contrattuale** (per violazione di un contratto) = professionisti (guida alpina) (corsi CAI ?).
- **extra-contrattuale** (derivante da atto illecito, per violazione del generale obbligo del non arrecare danno agli altri, sancito dall'art. 2043 c.c., secondo cui "*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*") = volontari.



La responsabilità extra contrattuale

■ Presupposti:

1. Condotta (attiva o omissiva)
2. Imputabilità della condotta al soggetto
3. Colpa
4. Evento dannoso
5. Antigiuridicità del danno
6. Nesso di causalità tra condotta e danno



La condotta

Condotta = azione che ha determinato il danno

Può consistere anche in una omissione di un dovere (quello di proteggere).

L'imputabilità della condotta

La condotta deve essere **imputabile** al soggetto che l'ha commessa (od omessa):

l'accompagnatore cioè deve essere capace di intendere e volere nel momento.

Se non lo è per una causa a lui stesso imputabile (es. ubriachezza o altro) risponde comunque.



Dolo e colpa

- **Dolo** quando il danno è stato *intenzionalmente* previsto e voluto da un soggetto (coscienza e volontà).
- **Colpa** quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Quindi, nel caso della colpa, l'evento dannoso è avvenuto *senza l'intenzione* del soggetto, pur essendo a lui riconducibile.



La colpa

- La colpa va valutata **in base alle capacità dell'accompagnatore medio** (criterio oggettivo).
- Da un accompagnatore si può pretendere tutto quello che in astratto dovrebbe sapere un accompagnatore di media capacità per la sua categoria. Nulla più ...e nulla meno.



Il nesso di causalità

- E' il collegamento tra la condotta e l'evento.
- La condotta deve essere proporzionata e tale da determinare l'evento dannoso secondo un ordinario criterio di **prevedibilità** ed **evitabilità** da valutare al momento della condotta stessa.



Esclusione della responsabilità

- Caso fortuito o Forza maggiore
- Stato di necessità
- Concorso di colpa del danneggiato
- Clausola di esonero dalla responsabilità



Esclusione della responsabilità

- **Caso fortuito** = avvenimento imprevisto e imprevedibile (improbabile secondo la miglior scienza ed esperienza) che non può in alcun modo imputarsi alla colpa dell'agente, al di fuori di qualsiasi controllo umano e che determina l'evento = fatalità, evento imponderabile.
Quando l'evento, per le modalità in cui si è svolto, è stato imprevedibile ed improvviso, tale che, pur avendo adottato la dovuta vigilanza, esso non avrebbe potuto essere evitato.
- **Forza maggiore** = impedimento che rende vano ogni sforzo dell'uomo e che deriva da cause estranee a lui non imputabili = evento inevitabile



Esclusione della responsabilità

- **Stato di necessità** = non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
- In questo caso non è dovuto il risarcimento del danno ma solo un indennizzo minore valutato dal giudice.



Esclusione della responsabilità

- **Clausole di esonero dalla responsabilità (liberatorie)** = non sono ammesse in caso di dolo o colpa grave.

Art. 1229 del codice civile prevede la nullità dei patti di esonero da responsabilità per dolo e colpa grave o che costituisca violazione di obblighi previsti da norme di ordine pubblico.

- Nei casi di colpa lieve sono ammesse ma **soltanto per danni a cose** e non a persone.



Esclusione della responsabilità

- **Comportamento del danneggiato** = l'accompagnato è in una situazione di subordinazione e deve comportarsi in modo diligente seguendo le indicazioni dell'accompagnatore.
- Qualora non ponga adeguata diligenza viene meno o si riduce la responsabilità dell'accompagnatore
- Esempio: se inciampa nel sentiero perché non presta adeguata attenzione a dove mette i piedi; questa è la diligenza minima richiesta all'accompagnato.



Esclusione della responsabilità

- Se la colpa del danno è **imputabile esclusivamente al danneggiato** allora l'accompagnatore è esente da responsabilità.
- Se vi è **concorso di colpa** allora la responsabilità dell'accompagnatore rimane seppur limitata a seconda della gravità della colpa del danneggiato.



Esclusione della responsabilità

- In caso di insubordinazione ci si deve limitare a richiamare pubblicamente l'accompagnato.
- Tribunale Trento 6.12.1949 secondo cui *“l'istruttore ha l'obbligo di ammonire e richiamare coloro che si comportano imprudentemente, ma tale potere disciplinare non va oltre il mero e reiterato richiamo verbale”*; in quella occasione gli istruttori CAI furono assolti per la morte di un allievo, proprio in quanto avendolo richiamato ripetutamente, ciononostante aveva proceduto per conto suo, in quanto *“avevano posto in essere quanto era loro consentito di fare”*



- Da tutto ciò consegue che chi si assume la responsabilità dell'accompagnamento risponde per i danni derivanti da **incidenti dovuti a eventi naturali** - quali per esempio le **valanghe**, le placche a vento, le **frane** - se e nella misura in cui erano **ragionevolmente prevedibili**, a causa delle condizioni della montagna e tenendo conto di ogni altro elemento utile, come le previsioni meteorologiche, le previsioni sulle condizioni della neve, l'orario della gita, gli eventuali ordini dell'autorità pubblica.



Responsabilità durante i corsi

- Va valutata tenendo conto del **maggior grado di affidamento** riposto dagli allievi nel loro istruttore rispetto a quello dei partecipanti ad una gita nei confronti dell'accompagnatore.
- Presunzione di responsabilità del **precettore** ai sensi dell'art. 2048 del codice civile (Cass. civile, sez. III, 30 maggio 2001, n. 7387). Inversione dell'onere della prova.
- La responsabilità degli accompagnatori/istruttori non si estende ai danni arrecati in via esclusiva dall'allievo a terzi, in quanto, stante la capacità di intendere e volere, ne risponderà personalmente.



Accompagnamento di minori

- **Per i danni subiti dal minore si applica l'art. 2043 c.c.**
- Ma vi è una **presunzione di responsabilità** ex art. 2047 c.c. (danno cagionato da incapace) ex art. 2048 c.c. (responsabilità dei precettori per danno cagionato da minore capace) in capo all'accompagnatore **per i danni causati dal minore** (omessa vigilanza).



Accompagnamento di minori

- **Responsabilità per danni SUBITI dal minore**
= bambino che si è fatto male da solo o per colpa altrui
- Normale responsabilità civile (ex art. 2043 c.c.) , del precettore che abbia **omesso la dovuta vigilanza o le necessarie misure cautelative**, creando, così, le premesse per l'infortunio.
- Con riferimento al precettore, si instaura per **contatto sociale**, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona



Accompagnamento di minori

- **Responsabilità per danni CAUSATI dal minore**
= bambino che fa del male ad altri o causa danni ad altri
- Si applicano gli artt. 2047 e 2048 del codice civile
- Va commisurata alla capacità di intendere e volere del minore.
- La responsabilità dei precettori si fonda solamente sulla **omessa vigilanza** (*culpa in vigilando*), pertanto non concerne l'intero sistema educativo, al contrario di quanto accade per i genitori.
- Il **dovere di vigilare varia con l'età**: è più rigoroso per i più piccoli, si attenua per i più grandi.



Accompagnamento di minori

- La condotta dell'accompagnatore dovrà essere tanto più accorta quanto maggiore sarà il livello di pericolosità dell'attività da praticare e modulata in relazione alle minori capacità di apprendimento degli allievi
- Essi dovranno a tal fine tener conto sia delle capacità del singolo praticante (e su di esse regolare i loro insegnamenti), sia adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo.



Accompagnamento di minori

- Per liberarsi dalla responsabilità occorre dimostrare di **non aver potuto impedire il fatto.**
- Il precettore si libera da responsabilità, soltanto se riesce a dimostrare che era presente e che non ha potuto materialmente impedire l'evento, dato il suo carattere **imprevedibile, repentino ed improvviso.**
- Se era assente deve provare che l'attività svolta dai minori era tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo all'età ed alla maturità media che si poteva pretendere da quegli allievi.



Accompagnamento di minori

- La responsabilità per *culpa in vigilando* andrà esclusa quando sia fornita, da parte dell'istruttore, non solo la prova dell'**adozione di ogni cautela organizzativa e disciplinare** al fine di evitare possibili danni ma, come la giurisprudenza ha più volte ribadito, anche quella di aver di fatto **mantenuto una vigilanza adeguata** all'età, al grado di formazione sportiva e alla maturità degli allievi.
- Così la Cassazione (25 maggio 2000, n. 6866) ha statuito che “*deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa*”.



Accompagnamento di minori

- Sono considerati **precettori** gli insegnanti di scuole pubbliche e private, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca; gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori; ecc. Si esclude che tale qualifica spetti al direttore didattico o al preside dell'istituto scolastico ed a coloro che non svolgono attività di insegnamento (come bidelli, uscieri, inservienti)
- È responsabile anche colui al quale l'incapace sia stato affidato, anche temporaneamente in custodia (Cass. 4633/1997)
- I precettori rispondono dell'illecito commesso dagli allievi solo nel periodo in cui essi sono sotto la loro vigilanza.



Accompagnamento di minori

- La responsabilità dell'accompagnatore può concorrere con la ***culpa in educando*** dei genitori.
- I genitori possono liberarsi dalla responsabilità dimostrando di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.
- Esempio: “in caso di infortunio avvenuto sulle piste da sci, non si può richiedere che il genitore scii costantemente col minore, e perciò se il genitore ha fatto di tutto perché il minore fosse adeguatamente istruito in merito all'uso del mezzo tecnico ed alla comprensione della possibile illiceità degli atti, il genitore ha fatto tutto quello che poteva fare” (Bona, Castelnuovo, Monateri, La responsabilità civile nello sport, cit., 91)



Accompagnamento di minori

- La responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 concorre con la responsabilità del minore: **se il minore è capace di intendere e di volere**, egli è direttamente responsabile del danno ingiusto posto in essere, secondo le norme generali della responsabilità civile.
- La responsabilità dei genitori e degli altri soggetti previsti dall'art. 2048, quindi, si aggiunge a quella del minore capace di intendere e di volere, ex art. 2043, configurandosi così una **responsabilità solidale**.



Responsabilità penale

- E' personale.
- Ne risponde solo chi ha commesso il fatto.

- Nasce quando si commettono fatti che costituiscono reato, puniti dalla legge con sanzioni penali.



Responsabilità penale

- **Esercizio abusivo della professione di Guida Alpina** (art. 348 c.p.).
- La Guida Alpina esercita professionalmente l'accompagnamento in montagna e per questo è retribuita con un compenso in denaro.
- Commette pertanto il reato chiunque, senza avere tale titolo, si faccia pagare per accompagnare altri in montagna. Non rientra nel concetto di compenso l'eventuale rimborso spese o l'esenzione dalle spese (come ad esempio quando il capogita viene esentato dal pagamento del pullman o del rifugio ecc.).



Responsabilità penale

- **Omissione di soccorso** (art. 593 c.p.)
- Impone un dovere giuridico a prestare soccorso a soggetti in pericolo, in relazione alle proprie capacità ed alla situazione concreta.
- Obbligo di chiamare i soccorsi.
- Non è obbligatorio prestare soccorso quando si esporrebbe sé stessi o altri a pericoli (stato di necessità).
- L'accompagnatore interviene solo dopo aver messo in sicurezza il resto del gruppo.



Responsabilità penale

■ **Omissione di soccorso** (art. 593 c.p.)

*Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo **minore degli anni dieci**, o un'altra **persona incapace di provvedere a se stessa**, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.*

*Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una **persona ferita o altrimenti in pericolo**, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.*

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.



Responsabilità penale

- **Abbandono di minori o incapaci** (art. 591 c.p.)
- Vietato abbandonare minori o soggetti incapaci di provvedere a sé stessi (es. perché feriti) da parte di chi ne abbia la custodia o ne debba avere cura (es. l'accompagnatore).
- Occorre il dolo, ossia la consapevolezza di abbandonare il soggetto incapace in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica.



Responsabilità penale

■ ***Abbandono di minori o incapaci*** (art. 591 c.p.)

*Chiunque abbandona una persona **minore degli anni quattordici**, ovvero una **persona incapace**, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, **di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura**, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

(...)

La pena è della reclusione da uno a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.



Responsabilità penale

■ ***Inondazione, frana o valanga*** (art. 426 c.p.)

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

E' un reato di pericolo, non occorre che qualcuno venga travolto dalla valanga. Basta l'aver determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. L'art. 449 c.p. ne prevede la punibilità anche nella forma colposa.



Responsabilità degli organi sezionali - cenni

- Presidente
- Direttivo
- Direttori Scuole
- Direttori Corsi / ruolo dei vice - Direttori
- *Culpa in eligendo*
- Art. 2059 c.c. responsabilità oggettiva del committente (= sezione) “per fatto altrui”
- Sezione CAI = associazione non riconosciuta
- Manca la personalità giuridica = il Presidente può dover rispondere con il proprio patrimonio



■ Qualche consiglio



Accorgimenti d'obbligo

- Agire sempre con diligenza, prudenza, perizia.
- Piccolo elenco di buone pratiche da tenere per evitare/ridurre colpa e responsabilità.



Accorgimenti d'obbligo

Organizzazione gita:

- quando (stagione adatta);
- dove (percorso adatto e giusta indicazione della difficoltà);
- come (attrezzatura richiesta deve essere adatta alle difficoltà);
- chi (numero massimo di partecipanti che “si affidano a me” e loro preparazione da verificare con domande specifiche, alla presenza di testimoni);
- presentare e far conoscere itinerario (magari consegnare copia cartina con percorso evidenziato, in modo che tutti sappiano dove si va e possano valutarne le difficoltà);
- verificare previsioni meteo locali;
- informarsi sulle condizioni del percorso (ricognizione o rifugisti);
- verificare vie di fuga, percorsi alternativi o punti d'appoggio (rifugi, bivacchi, malghe...) in caso di pericolo;
- portare equipaggiamento primo soccorso e materiale di sicurezza;
- avvisare per iscritto in caso di cambiamenti del programma previsto.



Accorgimenti d'obbligo

Conduzione gita:

- verificare attrezzatura dei partecipanti;
- portare telefonino o radio;
- distribuire il gruppo con altri accompagnatori;
- illustrare bene il percorso prima di partire, indicando le difficoltà, i punti pericolosi, i punti di ritrovo, i responsabili a cui rivolgersi, raccomandazioni varie (non allontanarsi senza avvisare, non abbandonare il sentiero, ecc.);
- tenere sempre qualcuno che chiude il gruppo;
- valutare condizioni meteo in loco;
- valutare condizioni percorso in loco (microtraccia);
- valutare condizioni fisiche partecipanti;
- se qualcuno non riesce a proseguire farlo tornare accompagnato;
- dare assistenza nei passaggi difficili;
- presidiare eventuali deviazioni in modo che nessuno sbaglia;



Accorgimenti d'obbligo

- dare disposizioni ad alta voce, facendosi sentire da tutti;
- se qualcuno non segue le disposizioni date, intimare davanti a testimoni, in modo da fargli assumere la responsabilità esclusiva della sua condotta; eventualmente avvisarlo che viene meno l'accompagnamento e non fa più parte del gruppo;
- ogni altra precauzione che l'esperienza suggerisce;
- ...saper rinunciare.

Assicurazioni CAI





Le coperture assicurative CAI

- Responsabilità civile verso terzi
 - Infortuni
 - Soccorso alpino
 - Tutela legale
 - Soccorso spedizioni extra-europee
 - Kasko (...)
-
- Differenza tra polizze a carattere “risarcitorio” o a carattere “indennitario”



Le coperture assicurative del CAI

RESPONSABILITÀ CIVILE in ATTIVITÀ SOCIALE CAI [1]		Stato validità	1/1/12-31/12/12 1/1/12-31/12/12
Garanzia			
Le coperture assicurative prevede:			
<ul style="list-style-type: none"> • la copertura per danni imputabili a soci CAI casuali e terzi, a cose e/o animali durante le attività sociali e/o organizzate in ambito CAI, sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività; • la garanzia è estesa ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, esclusa la responsabilità del vettore; • l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'accompagnatore rispetto al caso di infortunio causato da "negligenza, imprudenza o imperizia" dell'accompagnatore stesso. 			
Avvenimenti			
Soci	automaticamente		
Non soci	automaticamente		
Quando			
Durante le "attività sociali preventivamente deliberate" (vedi Infortuni Soci).			
Validità territoriale			
La garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale.			
Limiti della garanzia			
Le coperture assicurative non è applicabile:			
<ul style="list-style-type: none"> • alle attività a venti carattere agonistico (ma con l'inclusione delle gare sociali). 			



Le coperture assicurative del CAI

INFORTUNI per tutti i soci in ATTIVITÀ SOCIALE CAI	Durata validità	1/1/13-31/12/14 1/1/13-31/12/13
<p>Garanzie Le coperture assicurative previste, in caso di infortunio</p> <ul style="list-style-type: none"> • indennizzi dell'invalida permanente o a tempo parziale; • rimborso delle spese mediche sostenute. 		
<p>Assicurati Soci in regola con i versamenti automaticamente e rimborsati non soci e richieste</p>		
<p>Quando Covrta le "attività sociali preventivamente deliberate" degli organi istituzionali competenti (strutture centrali e territoriali del CAI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività in ambiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ escursioni, escursioni di qualsiasi tipo a piedi, via d'acqua, roccia da targa, sci-alpinismo, mountain bike, ferrate, percorsi di ricerca; ○ pratica di speleologia e lambrusco; ○ partecipazione a rally o raid di sci alpino; ○ attività di sci alpino giovanile; ○ ginecologia prealpina. • attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.); • partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni DTPO/OTCO, consigli direttivi, ecc.); • partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (adulti bambini e vacche in ambiente). <p>La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o marittimo, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di residenza, comprende inoltre gli infortuni subiti durante i viaggi aerei in qualità di passeggero di vetture ed elicotteri scesi da società di traffico regolare.</p>		



Le coperture assicurative del CAI

INFORTUNI per soci "TITOLATI" [1]	Durata Validità	01/12-30/12/14 01/12-30/3/15
<p>Garanzie</p> <p>La copertura assicurativa prevede, in caso di infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> + indennizzo dell'invalidità permanente o evento mortale; + rimborso delle spese mediche sostenute; + corresponsione di una diaria in caso di ricovero presso un letto di cura. 		
<p>Assicurati</p> <p>Sono iscritti all'Albo dei Titolari gestito dalla Sede Centrale e in regola con il versamento per l'anno in corso automaticamente</p>		
<p>Quando</p> <p>Sia per infortuni occorsi durante l'espletamento di attività a favore del CAI in ogni periodo dell'anno, sia per infortuni occorsi durante l'attività sportiva e escursionistica personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> + sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teorico e/o pratiche anche in palestra alpina (falci), le escursioni e/o ascensioni di qualunque tipo e grado effettuate in comitiva o isolati; + a esclusione dei sinistri occorsi durante l'attività personale, la garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o marittimo, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di partenza, comprendente inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare. 		



Le coperture assicurative del CAI

Massimali e Premi

		Totale	Combinazione A	Combinazione B
Massimale caso morte	[2] [3]		99.000,00	110.000,00
Massimale per invalidità permanente	[2] [3] [4] [5]		99.000,00	100.000,00
Massimale per spese di cura	[6] [7] [8] [9]		1.000,00	1.000,00
Massimale per evetico			10.000.000,00	10.000.000,00
Diata di ricovero	[10] [11]		30,00	30,00
Premi	Combinazione A	A	0,00 [12]	
	Combinazione B	B		
	per 12 mesi			86,40 [13]
	per 6 mesi			46,50 [13]
	per 3 mesi			23,84 [13]
	per 1 mese		19,74 [13]	

Note

- [1] In caso di infortunio occorso in evetico di attività sociali CAI, massimali e importo di questa polizza vanno a sommarsi a quelli previsti dalle coperture assicurative per "Giornate in attività sociale"
- [2] Per le persone di età superiore a 75 anni il capitale assicurato viene ridotto del 20%
- [3] Per le persone di età superiore a 75 anni si applica una franchigia fissa del 10%
- [4] Franchigia per invalidità permanente 5 %
- [5] Limite oltre il quale si applica la franchigia 20 %
- [6] Franchigia per spese di cura 200 €
- [7] Limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti 300 gg. dal momento di entrata nell'istituto di cura
- [8] Limite per spese di trasporto all'istituto di cura 10 % delle spese di cura (max. A=100,00 €; B=200,00 €)
- [9] Le persone con infermità permanenti giudicabili gravi sono assicurabili solamente con la Combinazione A e con l'applicazione di uno scoppio del 5%
- [10] Franchigia per diata 1 giorno
- [11] Massimo periodo indennizzabile per diata 100 gg
- [12] Le coperture assicurative per la Combi. A è automatica e il premio è totalmente a carico della Sede Centrale del CAI
- [13] Le coperture assicurative per la Combi. B è a richiesta e il premio è parzialmente a carico del titolo



Le coperture assicurative del CAI

INFORTUNI per soci "SEZIONALI" 10	Durata Validità	01/03-31/12/14 04/03-31/03/13
Garanzie La copertura assicurativa prevede, in caso di infortunio: <ul style="list-style-type: none">• indennizzo dell'invalidità permanente o evento mortale;• rimborso delle spese mediche sostenute;• corresponsione di una diaria in caso di ricovero presso un istituto di cura.		
Assicurati: Soci iscritti all'Albo dei Sezionari gestiti dai Gruppi Regionali e in regola con il versamento per l'anno in corso a richiesta		
Quando La copertura assicurativa opera durante l'espletamento di attività a favore del CAI in ogni periodo dell'anno, sia per infortuni occorsi durante l'attività agonistica o escursionistica personale: <ul style="list-style-type: none">• sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teorico e/o pratiche anche in parete, alpinismo (fascia), le escursioni e le passeggiate di qualunque tipo e grado effettuate in comitiva o locali;• a esclusione dei sinistri occorsi durante l'attività personale, la garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri esecuti da società di traffico regolare.		



Le coperture assicurative del CAI

Massimali e Premi

		Separata	Combinazione A	Combinazione B
Massimale caso morte	[1] [2]		11.000.000	11.000.000
Massimale per invalidità permanente	[3] [4] [5] [6]		80.000.000	180.000.000
Massimale per spese di cura	[7] [7] [8] [9]		1.600.000	1.600.000
Massimale per sinistro			10.000.000.000	10.000.000.000
Costo di rinnovo	[10] [11]		30.000	30.000
Premi	per 12 mesi	€ 120	68.000	191.000
	per 6 mesi	€ 70	37.250	125.750
	per 3 mesi	€ 35	18.500	62.500
	per 1 mese	€ 17,50	9.250	31.250

Note

- [1] In caso di infermi esclusi in ambito di attività sociali CAI, massimali e importo di questa polizza vanno a sommarsi a quelli previsti dalla copertura assicurativa per "Soci in attività sociale"
- [2] Per le persone di età superiore a 75 anni il capitale assicurato viene ridotto del 20%.
- [3] Per le persone di età superiore a 75 anni si applica una franchigia fissa del 10%.
- [4] Franchigia per invalidità permanente 5 %
- [5] Limite oltre il quale si applica la franchigia 20 %
- [6] Franchigia per spese di cura 200 €
- [7] Limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti 300 gg. dal sinistro o data di cessazione dell'attività di cura
- [8] Limite per spese di trasporto all'attività di cura 10 % delle spese di cura (max €=100.000 €; B=200.000 €)
- [9] Le persone con infermità permanente giudicate per caso assicurati separatamente con la Combinazione A e con l'aggiornamento di una somma del 5%
- [10] Franchigia per data 1 giorno
- [11] Massimo periodo indemnizzabile per data 180 gg



Le coperture assicurative del CAI

SOCORSO ALPINO		Durata	1-6-12-30-72-144
		Validità	1-6-12-30-72-144
Garanzia			
<ul style="list-style-type: none"> • copertura di una diata per ricovero ospedaliero e il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di ricerca, salvataggio e/o recupero, ed eventuale cura compiuta, di persone ferite, inforti, dispersi e comunque in pericolo di vita. • la garanzia si estende alla pratica dello sci in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuoripista, lo sci alpino, della speleologia, del canyoning, del trekking e del trekking a cavallo, dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con utilizzo di impianti a fune e di funi delle stadi statali, regionali, provinciali e comunali. 			
Assicurati			
Con il regola con i tesseraenti		automaticamente	
Non soci		a richiesta	
Quando			
Durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna.			
La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI, sia per la propria attività personale.			
Validità territoriale			
La garanzia è valida solamente per le attività svolte sul continente europeo, sono pertanto escluse le dipendenti di stati europei situati o al fuori del continente europeo (p.e. Isola Canarie).			
Limiti della garanzia			
Le coperture assicurative non si applicano:			
<ul style="list-style-type: none"> • agli infortuni derivanti dalla guida e uso di aeromobili, dall'uso di elicotti, paracadute, parapendio e altopiani; da atti illeciti compiuti o tentati dall'assurato; • agli eventi dipendenti da sport estremi e di spettacolo. 			



Le coperture assicurative del CAI

TUTELA LEGALE (1)	Data validità	1/11/2012 1/12/2012
<p>Garanzia</p> <p>La copertura assicurativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso delle spese legali e peritali sostenute alle Corti per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed arbitrale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall'attività sezionale; • le garanzie di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti del Consiglio direttivo e i soci iscritti, nell'ambito delle funzioni istituzionali; • l'assicurazione opera nel caso tali soggetti siano indagati o imputati in un procedimento penale con l'accusa di aver commesso un reato nella svolgimento dell'attività sezionale, per atti compiuti volontariamente (contribuzioni e/o delitti comuni). <p>La tutela legale consiste nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere le spese di procedimenti penali; • risarcire e prestare assistenza per danni extracriminali caponati a terzi; • sostenere il diritto al risarcimento per danni extracriminali subiti da terzi a terzi. <p>Per i soci Presidenti e Delegati la garanzia opera anche quando l'imputazione penale riguarda atti compiuti volontariamente (delitti comuni) in questo caso però la garanzia scatta solo se, esposto il giudizio, sarà stata accertata l'assenza di dolo e quindi l'innocenza del fatto.</p>		
<p>Assicurati</p> <p>Soci Soci</p>		
<p>Quando</p> <p>Dai termini di un procedimento penale.</p>		
<p>Validità territoriale</p> <p>La garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale.</p>		
<p>Limiti della garanzia</p> <p>La copertura assicurativa non è scorporata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai procedimenti civili e a quelli amministrativi. 		



Le coperture assicurative del CAI

SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE ¹⁰	Durata Validità	1/1/12-31/12/14 1/1/12-31/12/12
Garanzie L'assicurazione copre le spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none">• trasporto sanitario, dal posto dell'evento fino al centro ospedaliero più idoneo, a seguito di infortunio o malattia;• ricerca e trasporto di persone in pericolo di vita;• ricerca e trasporto soma;• spedizioni di ricerca e soccorso con partenza dall'Italia. L'assicurazione copre inoltre le spese mediche sostenute all'estero: <ul style="list-style-type: none">• spese mediche chirurgiche;• spese farmaceutiche prescritte dal medico;• spese di ricovero ospedaliero;• spese di trasporto sanitario in ambulanza;• spese di prolungamento per un soggiorno in albergo dopo la degenza, se prescritto dal medico.		
Assicurati Tutti partecipanti alle spedizioni e in regola con il versamento.		
Quando Durante la partecipazione a spedizioni (compresi il trekking) organizzate, sponsorizzate o patrocinate dal CAI in territori al di fuori del continente europeo.		



Le coperture assicurative del CAI

KASKO	La polizza ha come contraente la Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI	Periodo Validità	1-4-13-31-13 1-4-13-31-13	
Garanzie				
La copertura assicurativa prevede:				
<ul style="list-style-type: none"> • il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro sassi o oggetti staccati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada. 				
Assicurati				
Autoveicoli (autoveicoli, furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso privato:				
<ul style="list-style-type: none"> • di proprietà esclusiva o di proprietà del socio della Sezione CAI che aderiscono a questa polizza (vedi lista) • o di proprietà dei familiari degli stessi. • o intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi. 				
Quando				
In caso di sinistri occorsi durante la marcia su strada (carrabili) e servizi usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione, quali a esempio:				
<ul style="list-style-type: none"> • escursioni (compresa la segnalazione preventiva delle stesse); • SORE; • partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, ecc.); • servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, ecc.). 				
La copertura assicurativa è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida dell'autoveicolo attenda un socio della Sezione CAI che aderisce a questa polizza.				
Validità territoriale				
La garanzia è valida per il territorio italiano e per la temporanea circolazione del veicolo all'estero.				
Limiti della garanzia				
La copertura assicurativa non è applicabile:				
<ul style="list-style-type: none"> • ai sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti; • ai sinistri avvenuti quando il conducente di trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti. 				
Massimali e Premi				
		500	1000	
Massimale per auto-veicolo	[1]			10.000,00 [2]
Premio per auto e posteggiamento		glt	10c	4,00
Note				
[1]	Sono assicurabili unicamente le auto di proprietà di soci della Sezione aderenti alla polizza			
[2]	Scoperto			
	10,00 %			
	Franchigia			
	200,00 €			

I TITOLATI DEL CAI





I titolati CAI: ruolo e competenze

- Art. 20 Legge 2 gennaio 1989, n. 6
- Artt. 26, 29, 30, 33 e 34 Regolamento OTCO-OTPO
- Art. 6 Regolamento AE



I titolati CAI: ruolo e competenze

Legge 2 gennaio 1989, n.6

ART. 20. Scuole e istruttori del C.A.I.

1. Il Club alpino italiano (...) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.



I titolati CAI: ruolo e competenze

REGOLAMENTO OTCO-OTTO

Titolo V ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 26

1. Il Club Alpino Italiano, al fine di conseguire gli scopi istituzionali, provvede alla formazione e all'aggiornamento dei propri titolati (istruttori, accompagnatori, operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello (nazionali), ove previsti, mediante l'organizzazione e la gestione di proprie Scuole centrali, con le modalità e gli indirizzi stabiliti dai rispettivi OTCO e in base alle loro specifiche competenze tecniche.
2. La Sede Centrale istituisce gli albi dei titolati e ne cura la conservazione e l'aggiornamento, con specifica annotazione delle qualifiche conseguite.
3. Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento dei titolati degli OTCO privi di Scuola centrale, il regolamento di tali OTCO dovrà prevederne le modalità. **Inoltre l'OTCO, nella sua prima seduta utile, nomina al suo interno un titolato di secondo livello con le funzioni di responsabile dell'attività di formazione e aggiornamento.**



I titolati CAI: ruolo e competenze

Articolo 29

1. I titolati CAI sono inquadrati nelle seguenti categorie elencate nell'allegato C:

- istruttori
- accompagnatori
- operatori

2. Per ogni categoria di titolati possono esistere due livelli:

- primo livello (regionale);
- secondo livello (nazionale).

3. Ogni OTCO può inoltre proporre la nomina di titolati:

- "emeriti", soci CAI che hanno maturato una operatività diretta di almeno 10 anni consecutivi;
- "onzeati", soci CAI che in un settore specifico, pur senza essere titolati, hanno svolto un significativo livello di attività ed acquisito apprezzabili competenze a favore dell'OTCO.

Le nomine spettano al PG.

4. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza, fermo restando la necessità di acquisizione del modulo della base culturale e tecnica comune nei suoi contenuti stabiliti da Unica.

5. Le specializzazioni per i titolati, ispirate a criteri di trasversalità, sono istituite dal CC su proposta di Unica.

Articolo 30

1. Al positivo esito degli esami relativi ad ogni corso, segue l'attribuzione da parte del PG, su segnalazione dell'OTCO, della relativa qualifica cui segue l'iscrizione all'Albo istituito presso la Sede Centrale.

2. Al titolato viene rilasciato un apposito libretto personale, valido per tutti gli OTCO.

3. L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione per lo svolgimento dell'attività **didattica**.



I titolati CAI: ruolo e competenze

Articolo 33

1. I titolati CAI devono spendere la propria qualifica e prestare la loro attività solo nell'ambito delle Sezioni, delle Sottosezioni e delle Scuole del CAI e collaborare nell'ambito della sede centrale; eventuali attività e spendite di qualifica al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo tecnico di riferimento.
2. I titolati del CAI devono prestare la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno però diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste dal Statuto.

Articolo 34

1. Oltre alle categorie di cui all'art. 29 è prevista, nell'ambito del Club alpino italiano, la figura dell'Istruttore, Accompagnatore ed Operatore "Sezionale", con dipendenza tecnica diretta dall'OTTO competente per territorio.
2. Ogni OTTO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento dei "Sezionali", fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza, demandandone agli OTTO l'attuazione.
3. Anche per i "Sezionali" devono intendersi operativi i disposti degli art. 31, 32 e 33 con gli opportuni adattamenti e dell'art. 29 limitatamente al comma 4.
4. L'albo dei "Sezionali" viene istituito presso il OIT di competenza ed è tenuto aggiornato a cura del relativo OTTO.
5. La qualifica di "Sezionale" viene rilasciata dal Presidente della Sezione di appartenenza a seguito del parere favorevole dell'OTTO e dell'eventuale Direttore della Scuola sezionale o del responsabile sezionale dell'attività.



I titolati CAI: ruolo e competenze

Regolamento AE

Art. 6

L'Accompagnatore di Escursionismo (AE) e l'Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE) sono competenti ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate T, E, EE, EEA, EAI (all. 1) per le quali è riconosciuta la relativa abilitazione a seguito della frequentazione con esito positivo dei corsi di formazione per AE completi dei moduli di specializzazione EEA ed EAI. L'Accompagnatore di Cicloescursionismo (AC) è competente ad operare in modo autonomo nell'ambito delle difficoltà escursionistiche T ed E ed in quelle cicloescursionistiche classificate BC.

Gli Accompagnatori Sezionali dell' Escursionismo (ASE, ASC ed ASS) non sono autonomi nell'esercizio dell'attività didattica e non sono abilitati ad accompagnare nell'ambito delle difficoltà escursionistiche classificate EEA ed EAI.

Tutti gli Accompagnatori di Escursionismo operano anche nel campo della segnaletica e sentieristica collaborando con le Sezioni.



I titolati CAI: ruolo e competenze

QUALIFICAZIONE

≠

ABILITAZIONE